



Comune di Settimo Milanese

Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale

Approvato con deliberazione di G.C. n. 1 del 08/01/2019

INDICE**CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Art. 1 - Funzioni e poteri	pag. 2
Art. 2 - Ineleggibilità ed incompatibilità	pag. 2
Art. 3 - Durata in carica della Giunta comunale	pag. 2
Art. 4 - Mozione di sfiducia	pag. 3
Art. 5 - Decadenza della carica di Sindaco	pag. 3
Art. 6 - Revoca dalla carica di Assessore	pag. 3

CAPO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 7 - Attività della Giunta comunale	pag. 3
Art. 8 - Funzionamento ed organizzazione della Giunta	pag. 4
Art. 9 - Riunioni, convocazioni e deliberazioni	pag. 4

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI ENTRATA IN VIGORE PUBBLICAZIONE

Art. 10 - Entrata in vigore del regolamento e successive modifiche	pag. 5
Art. 11 – Norme abrogate	pag. 5

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**Art. 1 - Funzioni e poteri**

1. La Giunta Comunale, i cui componenti sono nominati direttamente dal Sindaco:
 - a) collabora con lo stesso nell'amministrare il Comune ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, esercita le funzioni e compie e adotta tutti gli atti conferitigli dalla Legge e quelli che le Leggi e lo Statuto non abbiano espressamente attribuito al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Comunale e ai responsabili apicali degli uffici e dei servizi;
 - b) collabora nell'attivazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

Art. 2 - Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla Legge e dallo Statuto. In particolare non può essere nominato Assessore chi ha ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.
2. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

Art. 3 - Durata in carica della Giunta Comunale

1. Gli Assessori rimangono in carica fino alla nomina dei sostituti.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dello stesso dall'esercizio della sua funzione.
5. In caso di dimissioni della metà più uno degli Assessori, il Sindaco deve procedere al rinnovo integrale della Giunta.
6. Le dimissioni di uno o più Assessori sono comunicate dal Sindaco al Presidente del Consiglio Comunale il quale informa il Consiglio stesso.
7. Dal momento della presentazione delle dimissioni il Sindaco ha tempo sessanta giorni per indicare i nomi dei nuovi Assessori.

Art. 4 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi organismi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla loro carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. A fronte dell'approvazione della mozione di sfiducia si avviano le procedure per lo scioglimento del Consiglio Comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
4. La mozione di sfiducia deve essere discussa non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Comune.

Art. 5 - Decadenza della carica di Sindaco

1. La decadenza dalla carica di Sindaco avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco;
 - c) negli altri casi previsti dalla Legge.

Art. 6 - Revoca dalla carica di Assessore

1. Il Sindaco in qualsiasi momento con provvedimento motivato può revocare l'incarico ad uno o più Assessori.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE**Art. 7 - Attività della Giunta Comunale**

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. La Giunta è presieduta dal Sindaco, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 8 - Funzionamento ed organizzazione della Giunta

1. Il Sindaco assegna a ciascun Assessore funzioni ordinate organicamente per materia e specifiche deleghe sulle materie assegnate ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, le funzioni vengono provvisoriamente assunte dal vice Sindaco ai sensi dell'art. 24 dello Statuto.
3. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del vice Sindaco, le funzioni vengono assunte dall'Assessore anziano.
4. È Assessore anziano quello che ha la maggiore età.

Art. 9 - Riunioni, convocazioni e deliberazioni

1. La Giunta Comunale si riunisce tutte le volte che lo ritiene opportuno e necessario il Sindaco.
2. Tiene le sue riunioni nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo comunale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.
3. È convocata dal Sindaco, che ne fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta e che la presiede.
4. Nessuna deliberazione è valida se non interviene la maggioranza dei componenti la Giunta Comunale.
5. La Giunta Comunale delibera a maggioranza assoluta di voti.
6. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche. Su determinazione del Sindaco, in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza, possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.
7. Gli Assessori non possono partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali, direttamente o indirettamente gli stessi o i loro congiunti od affini fino al terzo grado abbiano interesse e debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di appalti di opere nell'interesse del Comune o delle aziende, istituzioni e società, dipendenti o costituite dal Comune medesimo.
8. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
9. Gli Assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

10. La Giunta delibera nelle materie attribuite dalla Legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti, secondo quanto previsto dall'art. 48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
11. Adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi all'adozione ai sensi art. 175, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
12. In caso di urgenza debitamente motivata le deliberazioni della Giunta Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
13. Il Segretario comunale cura la verbalizzazione delle deliberazioni che debbono contenere i punti principali della discussione e il numero di voti resi a favore e contro ogni proposta.
14. Gli Assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.
15. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dello Statuto e dell'art. 7 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, disciplina il funzionamento della Giunta Comunale, riguardo alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento è fatto rinvio alle norme di legge, di Statuto e di altri regolamenti in materia;
3. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta Comunale di approvazione dello stesso.

Art. 11 - Norme Abrogate

1. Ogni precedente disposizione comunale in materia di funzionamento della Giunta Comunale, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento